

## Art. 5.

« Il Governo del Re, quando crederà giunto il momento opportuno per esercitare la facoltà consentita dall'articolo 25 del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con reale decreto 5 settembre 1907, n. 751, potrà autorizzare la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa predetta, a effettuare il riscatto delle cartelle di credito comunale e provinciale 4 per cento mediante cartelle 3.75 per cento del tipo e dei tagli stabiliti nel regio decreto 2 febbraio 1908, n. 47, e con le norme sancite nel decreto medesimo, e a ridurre la provvigione dovuta per i prestiti ad annualità costante alla misura uniforme di 15 centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo.

« Per effetto di queste disposizioni rimarranno anche modificati, in relazione al tipo di cartelle 3.75 per cento, gli articoli 19 e 24 del citato testo unico 5 settembre 1907, n. 751 ».

(È approvato).

## Art. 6.

« L'autorizzazione data alla Cassa dei depositi e prestiti con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 364, agli effetti dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, di tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata di quella appartenente al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, quanta è necessaria per il funzionamento del servizio riguardante l'impiego in rendita dei depositi del risparmio, è pure estesa alla rendita del debito redimibile 3 per cento creato con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

« La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti stessi, in base al prezzo medio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno precedente, la rendita redimibile da essi richiesta, prelevandola da quella predetta del fondo di riserva, e provvederà alla reintegrazione della medesima mediante periodici acquisti con le norme che saranno stabilite dal ministro del tesoro ».

(È approvato).

## Art. 7.

« Nel primo comma dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97, è sostituita la parola « dopo » alle altre « che abbiano compiuto almeno ».

A questo articolo l'onorevole Odorico ha proposto il seguente emendamento:

*Al primo comma far seguire: « Questa modificazione ha effetto retroattivo al 31 gennaio 1909 ».*

Onorevole Odorico, ha facoltà di dar ragione del suo emendamento.

ODORICO. Il breve emendamento da me presentato può sembrare superfluo. Ma, siccome all'articolo 7 si tratta di una disposizione interpretativa di un'altra legge, così si può dubitare (e si dubita infatti), che l'applicazione della nuova interpretazione debba avere effetto soltanto dalla data di questa legge. Ciò darebbe luogo ad un periodo di trattamento diverso, che appunto questa legge vuol evitare.

Ad ovviare questo inconveniente, spero che l'onorevole ministro vorrà accettare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Vorrei pregare l'onorevole Odorico di non insistere nel suo emendamento, di cui non potrei ora misurare l'effetto. Se egli ritiene che la disposizione può essere intesa nel senso che possa avere effetto retroattivo al 31 gennaio 1909, si lasci l'articolo come è, e si accontenti della dichiarazione del Governo che la disposizione sarà interpretata nel senso più benevolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

ABIGNENTE, *relatore*. Alle dichiarazioni del ministro non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Odorico, mantiene il suo emendamento?

ODORICO. Accetto la dichiarazione del ministro, che la disposizione verrà interpretata nel senso più benevolo. È appunto ciò che volevo precisare, per non lasciar luogo a dubbi; perchè realmente lo spirito della legge è quello. Ma poichè effettivamente si dubita da chi deve applicare la legge che non si possa interpretare così, ringrazio l'onorevole ministro di aver fatto questa dichiarazione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

## Art. 8.

« La somma di lire 2,761,595.96 ancora dovuta al 30 giugno 1910 alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dell'antici-